


In Svezia il regime di differimento di imposizione è discriminante

22 Gennaio 2007

Questa, in estrema sintesi, la posizione assunta dalla Commissione Ue che ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia per inottemperanza



Nel mirino la normativa svedese che prevede un differimento di imposizione in caso di vendita di un immobile destinato ad abitazione privata a condizione che il contribuente, all'atto della vendita, dichiari una plusvalenza e intenda acquistare un altro immobile da adibire a propria abitazione. In buona sostanza, la fruizione dell'agevolazione in questione, relativa alle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di un immobile da parte del proprietario che provvede contestualmente ad acquistarne un altro da adibire a propria abitazione, è circoscritta ai soli proprietari di immobili situati nel territorio nazionale. La Commissione, quale custode e garante del rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi derivanti dal diritto comunitario, ha avviato la procedura di infrazione contro il Regno di Svezia per ottenere una sostanziale modifica della normativa contestata. A seguito dell'inottemperanza di tale Stato, la Commissione ha provveduto al previsto deferimento dinanzi alla Corte di Giustizia al fine di far condannare la Svezia, oltre che alla rimozione delle previsioni interne, anche alla rifusione delle spese.

L'oggetto della controversia

La normativa contestata, contenuta nell'articolo 47 della legge svedese sulle imposte sul reddito, prevede un differimento di imposizione in occasione della vendita di un immobile destinato ad abitazione privata a condizione che il contribuente dichiari una plusvalenza in occasione della vendita del predetto cespite e intenda acquistare un altro immobile da adibire a propria abitazione. Il *punto dolente*, almeno nell'opinione della Commissione, è che gli immobili de *quo* devono insistere sul territorio svedese.

La posizione della Commissione europea

A parere dell'istituzione comunitaria, tale previsione normativa si pone in netto contrasto con gli articoli 28 e 31 dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Tali articoli garantiscono e tutelano la libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri, prevedendo l'abolizione di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità dei lavoratori, per quanto concerne l'impiego, la retribuzione e altre condizioni contrattuali. Viene, in particolar modo, tutelata la libertà di stabilimento da intendere come libero accesso ad attività di lavoro autonomo e il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese. Inoltre i predetti diritti vengono primieramente tutelati dall'articolo 18 del Trattato che afferma e garantisce, in via generale, il diritto di libera circolazione e soggiorno nei Paesi membri per i lavoratori comunitari.

La finalità della normativa

Si evince, quindi, che l'insieme delle norme citate è diretto a facilitare ai cittadini comunitari l'accesso all'esercizio di attività lavorative in ambito Ue nonché a ostacolare qualsiasi provvedimento degli Stati membri volto, anche soltanto in via indiretta, a compromettere, ostacolare o ridurre il diritto alla libertà di circolazione e ai suoi corollari (soggiorno, stabilimento, esercizio attività lavorative).

La posizione della Corte di Giustizia

Sul merito della questione prospettata, la Corte osserva che le disposizioni oggetto di contestazione non sono, *prima facie*, lesive del diritto di stabilimento del lavoratore comunitario. Tali norme, tuttavia, sono idonee a restringere l'esercizio dei diritti di costui in quanto presentano "*un effetto dissuasivo a carico dei contribuenti che intendono vendere i beni immobili posseduti in Svezia per stabilirsi in uno Stato membro diverso dal Regno di Svezia*". Difatti, in tal caso, il soggetto verrebbe a perdere la possibilità di fruire dell'agevolazione (differimento dell'imposizione delle plusvalenze realizzate). Tale differenza di trattamento rispetto ai contribuenti che acquistano la casa in Svezia sarebbe potenzialmente idonea a dissuadere il soggetto dal trasferire in altro stato Ue la propria residenza, con conseguente compromissione della libertà di circolazione e stabilimento garantite ai lavoratori comunitari dagli articoli 39 Ce e 43 Ce. Nè, in tale fattispecie, è possibile, a parere dei giudici, rinvenire valide ragioni che possano giustificare il trattamento discriminatorio conseguente all'adozione della normativa siffatta. Non è certo tale l'impegno assunto dalle autorità svedesi a mettere a punto lo studio di una complessa riforma della disciplina relativa al differimento di imposizione per adeguare la stessa al diritto comunitario.

Conclusioni

Secondo la giurisprudenza costante della Corte, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presenta alla scadenza del termine

stabilito nel parere motivato della Commissione. Pertanto la Corte non può tener conto dei mutamenti di legislazione successivi, meno che mai se, come nel caso in esame, espressi soltanto in via eventuale.

di

Raffaella Salerno

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/articolo/svezia-regime-differimento-imposizione-e-discriminante>